

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02311/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2311 del 2018, proposto da Associazione agricola “Mare Terra”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Concetta Vetro e Gianluca Saeva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Abissi in Palermo, via Simone Cuccia, n. 1;

contro

Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, è domiciliato per legge;

nei confronti

Associazione interpodereale Refalzafi De Pupo, Associazione agricola Favarotta - Passo Geraci, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

- del verbale di ricevibilità, ammissibilità e valutazione del 18 luglio 2017, nella

parte in cui l'UST di Agrigento ha ritenuto non meritevole di ammissione la domanda di sostegno presentata dall'Associazione agricola "Mare Terra";

- della nota prot. n. 25974 del 20 ottobre 2017 con cui la Commissione ha ritenuto il progetto della ricorrente non cantierabile;

- del D.D.G. n. 1197 del 5 ottobre 2017, con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria;

- del D.D.G. n. 584 del 31 agosto 2018, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva;

- di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e consequenziale dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Vista l'ordinanza cautelare n. 1161 del 10 dicembre 2018;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del 5 giugno 2019, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la controversia ha ad oggetto la graduatoria relativa alla sottomisura 4.3. - azione 1 -PSR 2014-2020, nella parte in cui l'istanza della ricorrente non è stata ammessa, in quanto non cantierabile per assenza del parere del Genio civile;

Rilevato che il ricorso è stato notificato all'Associazione agricola interpodereale Refalzati De Pupo, che occupava la posizione n. 76 con 57 punti e all'Associazione agricola Favarotta Passo Geraci, che era collocata alla posizione n. 77 con un punteggio di 57;

Considerato che i controinteressati sono stati correttamente individuati, ma che, ai fini della decisione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da un eventuale accoglimento;

Ritenuto, pertanto, necessario ordinare alla ricorrente d'integrare il contraddittorio

entro 20 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

Ritenuto, opportuno, per economia processuale e malgrado l'assenza di un'istanza di parte, autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, laddove lo ritenga opportuno, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web www.psr Sicilia.it/2014-2020, da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto di differire la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità in motivazione; differisce la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 20 dicembre 2019, ore di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Aurora Lento

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO